

Allegato “A”

COMUNE di GRAVELLONA TOCE
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO;

Art. 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA

Art. 3 – SOGLIA DI ESENZIONE

Art. 4 – VERSAMENTO

Art. 5 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 6 – RINVIO DINAMICO

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27.12.2006, n. 296, disciplina la variazione dell'Aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Il Comune di Gravellona Toce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, stabilisce le Aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge Statale:

Soglia di esenzione (Euro): 12.000,00

Scaglione fino a 15.000,00 euro - Aliquota (%): 0,60

Scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro - Aliquota (%): 0,61

Scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 euro - Aliquota (%): 0,62

Scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 euro - Aliquota (%): 0,79

Scaglione oltre 75.000,00 euro - Aliquota (%): 0,80

Le Aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Articolo 3

SOGLIA DI ESENZIONE

Sono esenti dall'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 12.000,00.

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'Addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le Aliquote progressive di cui al precedente art. 2.

La soglia di esenzione può essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle Aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della Legge 11.2.2005, n. 15 e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 6

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Articolo 8

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2015. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua approvazione ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ai sensi dell'art. 3 septies comma 1 quinques del D.L. n. 16/2012 conv in L. n. 44/2012.